



Ruda, 29/04/2025
Bar Commercio, Piazza Libertà n. 4
Comune di Ruda

Verbale Assemblea Straordinaria nr. 3/2025

Il 29 aprile 2025 alle ore 17:00, si è riunita a Ruda, presso il Bar Commercio, Piazza Libertà 4, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dell'Associazione SVAB APS, convocata in data 8/04/2025 con avviso pubblico, per deliberare sul seguente **O. d. G.**:

1. Relazione del Presidente.
2. Approvazione variazioni allo Statuto (si allega lettera della regione FVG);
3. Varie ed eventuali

Sono presenti 18 Soci su 24 aventi diritto, 14 in presenza e 4 con deleghe (elenco allegato).

Assume la presidenza della riunione Lorena Narduzzi (Presidente), che constata il numero legale dei Soci presenti e con il consenso di tutti chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale, il Sig. Nicola Fiorino, che accetta.

1. Relazione del Presidente

La Presidente richiama l'attenzione sulla lettera inviata dalla regione Friuli Venezia Giulia che invitava l'associazione alle modifiche necessarie di alcuni articoli dello statuto, articoli che risultavano in contrasto con le norme sul Terzo Settore.

Tenuto conto di quanto sopra descritto l'Assemblea esprime il proprio parere con una votazione per alzata di mano in merito all' OdG punto 1:

- Voti a favore n. 18;
- Voti contro n. 0;
- Voti astenuti n. 0.

2. Approvazione delle variazioni allo statuto

Lo statuto è stato emendato così come richiesto dalla regione FVG (si allega la lettera). Sono stati modificati nel particolare gli art. 4, 3, 15 e 21. Sono state aggiunte ulteriori variazioni per armonizzare alcuni passaggi tra i vari articoli.

Si allega lo statuto emendato e quello finale che sarà sottoposto alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

L'Assemblea esprime il proprio parere con una votazione per alzata di mano in merito all' OdG punto 2:

- Voti a favore n. 18;
- Voti contro n. 0;
- Voti astenuti n. 0.

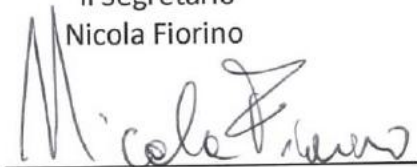
3. Varie ed eventuali

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 18:30, previa lettura e approvazione del presente verbale che consta di n. 2 pagine.

L'Assemblea esprime il proprio parere con una votazione per alzata di mano in merito all' OdG punto 3:

- Voti a favore n. 18;
- Voti contro n. 0;
- Voti astenuti n. 0.

Il Segretario
Nicola Fiorino



La Presidente
Lorena Narduzzi



ine





Registrato a Cervignano del Friuli il 03/05/2015
al n. 450 Serie 3 liquidati € 200,00
(duecento,00)



* ~~firma~~ su delega della Direttrice Provinciale
Gloria Prete

IL FUNZIONARIO
Pierangelo PITTANA

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale

SVAB (SOSTENIAMO VILLA ANTONINI BELGRADO)

* firma su delega della Direttrice Provinciale

Gloria Prete

IL FUNZIONARIO

Art. 1 - Denominazione, Sede, Durata

1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 – “Codice del Terzo settore” (CTS) - è costituita un'associazione non riconosciuta, con finalità di promozione sociale che assume la denominazione “SVAB (SOSTENIAMO VILLA ANTONINI BELGRADO)”, di seguito indicata anche come “Associazione SVAB APS”.

2. L'associazione ha sede legale in Sacileto di RUDA (UD) Via Dei Sospiri n. 3. Per il conseguimento degli scopi istituzionali, l'Associazione potrà operare in Italia ed all'estero senza preclusioni, potrà istituire recapiti e temporanee domiciliazioni in ogni luogo anche presso altre associazioni, teatri, enti ed istituzioni. Potrà inoltre istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove.

3. La variazione della sede legale all'interno del medesimo comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente Atto, ferma restando l'obbligatorietà di comunicazione agli uffici territorialmente competenti.

4. Il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con l'Associazione è la sede sociale.

5. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria secondo quanto disposto nel presente Atto.

Art. 2 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

3. L'assemblea delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 – Scopo, Finalità e Attività

1. L'associazione è nata con lo scopo di organizzare e promuovere arte, cultura, socializzazione e turismo, valorizzazione del territorio, tutelare Villa Antonini Belgrado di Sacileto di Ruda, attivando progetti legati ad essa. L'associazione vuole riportare alla luce una delle attività eccellenti che Ossi Czinner avviò presso la Villa: la scuola di arte grafica internazionale.

2. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale ed in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui al primo comma dell'art. 5 C.T.S., avvalendosi in modo prevalente dell'azione volontaria diretta, personale e gratuita dei propri soci (o delle persone aderenti agli enti associati):

- Lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della [legge 28 marzo 2003, n. 53](#), e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Lettera l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Lettera l) formazione scolastica ed extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Lettera z) riqualificazione di beni pubblici, inutilizzati oppure confiscati alla criminalità organizzata.

3. In particolare, per il raggiungimento dello scopo di cui al comma precedente, l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- Programmazione di eventi culturali locali, regionali, nazionali ed internazionali al fine di promuovere anche la cultura locale e promuovere la sensibilizzazione sul recupero dei siti storici anche del territorio
- Promuovere anche la socializzazione in territori decentrati;
- Promuovere attività legate al primo comma e comunque nel rispetto delle nuove normative ambientali ed eco sostenibili.

4. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione anche con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

5. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

6. L'associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal decreto ministeriale citato nel suddetto articolo. Il consiglio direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

7. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del codice del terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

8. Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere primariamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

9. Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti; può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del D.LGS. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può

essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 – Ammissione e numero degli associati

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
2. Possono far parte dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, tutti coloro che condividono gli scopi dell'associazione.
3. Possono far parte dell'associazione oltre alle persone fisiche, altri enti anche del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Art. 5 – Modalità per l'ammissione

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.
2. Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante associato ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.
3. Le persone giuridiche di cui al comma 3 del precedente art. 4 che intendano diventare associate dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale o da se medesime qualora riconosciute da SVAB come tali.
4. È compito del consiglio direttivo dell'associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
5. In caso di non ammissione, il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato per iscritto. Questi potrà presentare ricorso scritto entro i successivi sessanta giorni, all'assemblea ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si dovrà pronunciare in modo definitivo.
6. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà inserito nel libro dei soci.
7. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.
8. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative ed a tutti gli associati spettano i medesimi diritti e doveri.
2. I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - A) Concorrere all'elaborazione del programma dell'Organizzazione, nonché partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli eventuali obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
 - B) Conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
 - C) Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - D) Frequentare i locali dell'Organizzazione;

- E) Dare le dimissioni in qualsiasi momento per iscritto al presidente;
- F) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- G) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- H) Eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- I) Prendere visione dei libri sociali secondo le regole stabilite nel presente Atto.

3. Gli stessi soci hanno il dovere di:

- A) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- B) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- C) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'organo competente secondo quanto previsto nel presente Atto.

Art. 7 - Quota associativa e altre contribuzioni

1. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce le quote di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte dei soci.

2. I soci devono provvedere, entro il 31 dicembre di ogni anno, al rinnovo dell'iscrizione per l'anno solare in corso, versando la quota associativa, uguale per tutti i soci. Nel caso in cui la quota non venga versata prima dell'anno solare in corso, vi sarà la sospensione dall'esercizio dei diritti associativi fino all'avvenuta regolarizzazione del pagamento e comunque non oltre il limite massimo stabilito dal Consiglio Direttivo.

3. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli iscritti all'Associazione poter effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

4. I versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di fondo comune.

5. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 8 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:

- A) decesso;
- B) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'Assemblea, previa proposta del Consiglio Direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- C) dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al presidente e al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- D) espulsione: L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione e nei seguenti altri casi:
- E) Se il soggetto, anche attraverso nuovi mezzi di comunicazione di massa, pone condotte che contravvengono il rispetto dei principi di legalità e di giustizia sociale sui quali è basata

l'Associazione;

- F) Se il soggetto pone o abbia posto condotte accertate dall'autorità giudiziaria come penalmente rilevanti;
- G) Se il soggetto, anche attraverso nuovi mezzi di comunicazione di massa, pone condotte e comportamenti lesivi del rispetto della libertà e della dignità della persona;
- H) Se il soggetto pone una qualsiasi forma di adesione a movimenti formati in maniera anche solo ideologica, in violazione della dodicesima disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana. Eventualmente verrà deciso il tempo di espulsione in base alla gravità della condotta.

2. L'Assemblea delibera l'espulsione su istanza del Consiglio Direttivo oppure, dove esista, dai probi viri, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per gli atti sopra descritti che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

3. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Art. 9 - Organi Sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- A) Assemblea degli Associati;
- B) Consiglio direttivo;
- C) Presidente;
- D) Organo di controllo (eventuale);
- E) Organo di revisione legale dei conti (eventuale)
- F) Probiviri laddove vengano eletti.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2 art. 2397 del Codice civile.

Art. 10 – Assemblea: composizione e regole per la partecipazione

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano. Essa è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati e si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale. Le sue deliberazioni, purché assunte in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli associati, ancorché assenti, dissenzienti od astenuti.

2. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente o in alternativa può farsi rappresentare solo da altri soci, conferendo delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica (social) purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Hanno diritto di voto i soci che siano associati da almeno 3 mesi. Ciascun socio ha diritto a un voto o al concorso al massimo di tre deleghe

Art. 11 – Convocazione, svolgimento e verbalizzazione

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

2. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail anche di posta certificata (PEC), previamente indicata dai soci, o con qualsiasi altro mezzo idoneo, spedita/divulgata almeno 15 giorni (10 nel caso dell'e-mail e altri mezzi elettronici) prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro e non oltre il 30 Aprile.

L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi. Se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci (in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta). Può inoltre venire convocata allorché il Presidente ne ravvisi la necessità o quando il Consiglio Direttivo a maggioranza lo ritiene necessario.

4. L'Assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati o almeno i $\frac{2}{3}$, tutti i membri dell'Organo amministrativo e tutti i membri dell'Organo di controllo, se nominato sempre per il numero dei due terzi.

5. L'Assemblea si svolge, di regola, presso la sede legale dell'Organizzazione. Può altresì essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

6. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un 1/10 (un decimo) dei presenti. Le votazioni concernenti persone e quelle per l'elezione delle cariche sociali avvengono sempre a scrutinio segreto.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante ed inserito nell'apposito Libro. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri Dell'Associazione.

Art. 12 - Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

1. in sede ordinaria:

- A) Discutere e deliberare sulle relazioni del consiglio direttivo;
- B) Deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- C) Decidere sui ricorsi proposti dagli aspiranti soci nel caso in cui la relativa domanda di ammissione all'Associazione non venga accolta dall'Organo di Amministrazione;
- D) Decidere sul ricorso che il socio proponga avverso il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo nei suoi confronti;
- E) approvare il bilancio di esercizio;
- F) nominare e revocare i componenti degli organi sociali tra i quali il Presidente, il/i Vicepresidente/i, il Segretario/Tesoriere o i singoli iscritti.
- G) Decidere il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- H) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- I) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

- J) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- K) Deliberare su quanto proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba essere deciso dall'Assemblea Straordinaria;
- L) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, soggetti all'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. In sede straordinaria:

- A) Deliberare sul trasferimento della sede legale dell'associazione fuori dei casi previsti dall'art. 1, comma 4, del presente Atto;
- B) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- C) deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la relativa messa in Liquidazione e la nomina del Liquidatore, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- D) Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

Art. 13 - Validità dell'assemblea

(quorum costitutivi e quorum deliberativi)

1. L'assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega purché non inferiori a $\frac{1}{3}$ degli aventi diritto.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti previo ascolto di ogni tesi.

2. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

3. Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea straordinaria appositamente convocata. In prima convocazione, le eventuali variazioni dello statuto sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino almeno il 50%+1 (cinquanta per cento più uno degli aventi diritto). In seconda convocazione, esse sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino almeno $\frac{1}{3}$ (un terzo) degli aventi diritto".

4. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Organizzazione, è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci aventi diritto.

Art. 14 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove componenti. Resta in carica 3 (tre) anni in coincidenza del rinnovo della carica del presidente e i suoi componenti possono essere rieletti. Prima dell'elezione, l'assemblea deve stabilire il numero dei consiglieri da eleggere.

2. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti oppure un decimo dei soci. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri dell'Organo amministrativo e dell'Organo di controllo, se nominato.

3. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

4. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative Delibere devono essere verbalizzate dal Segretario. I verbali del Consiglio Direttivo devono essere inseriti nell'apposito Libro.

6. Nell'ipotesi in cui uno o più membri dell'Organo di Amministrazione cessino dall'incarico, l'Organo di Amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione dell'Organo di Amministrazione svoltasi. Gli Amministratori così integrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così integrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione vigente.

7. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto e il presidente o, in subordine, il Vicepresidente, dovrà convocare l'assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione dell'Organo di Amministrazione.

8. Il consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Organizzazione, governa l'Organizzazione e svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione. In particolare, compete al Consiglio direttivo:

- A) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- B) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- C) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- D) Redigere, nei casi previsti dalla legge, il bilancio sociale;
- E) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- F) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, documentandone il carattere primario, secondario o strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- G) Curare la tenuta dei Libri sociali di sua competenza;
- H) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Organizzazione nell'ambito del medesimo Comune o comuni limitrofi;
- I) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- J) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- K) Sottoporre all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dell'atto costitutivo o dello statuto;
- L) deliberare circa l'ammissione degli aspiranti aderenti e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea);
- M) determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento delle stesse;
- N) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- O) Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalla legge;
- P) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività associativa;
- Q) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- R) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Organizzazione.

9. Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

10. La responsabilità dei membri dell'Organo amministrativo è disciplinata dall'articolo 28 del Codice del Terzo Settore.

11. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano comunque a conoscenza.

Art. 15 – Presidente, Vicepresidente, segretario, Tesoriere

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la —impegnano verso l'esterno in conformità al volere della maggioranza dell'assemblea.

2. Il Presidente:

- A) svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta;
- B) Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- C) verifica e pretende l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'organizzazione nonché della normativa applicabile;
- D) Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- E) attribuisce, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'organizzazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo;
- F) È autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze firmate e stipula tutti gli atti preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo;
- G) Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- H) Presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo (e di eventuali altri organi previsti nello statuto, come comitati, gruppi di lavoro, commissioni, ecc..., sempre che lo statuto o l'assemblea attribuisca a lui detta competenza).
- I) In caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di Competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

5. Il Vicepresidente o i vicepresidenti sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

6. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e qualora la carica coincida con la tesoreria cura l'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art. 16 - Organo di controllo (eventuale)

1. Laddove ciò sia richiesto per legge ovvero per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo, composto da tre membri effettivi, di cui uno viene nominato Presidente, e due supplenti, che vengono chiamati a subentrare agli effettivi in caso di cessazione dell'incarico di uno o due membri. Di tali componenti il collegio, almeno uno deve essere scelto tra le categorie di

soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. Il Collegio o l'organo monocratico rimane in carica per tempo previsto.

2. L'organo di controllo:

- A) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- B) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- C) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 C.T.S.;
- D) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 C.T.S. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.LGS. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. La responsabilità dei membri dell'Organo di controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'articolo 28 del Codice del Terzo Settore.

6. Per la corresponsione dovuta all'organo di controllo si osserva quanto imposto dagli articoli 8, 14 e 34 del D.Lgs. 117/2017.

7. Qualora vengano a mancare più di due membri, il Collegio può essere reintegrato attraverso il ripescaggio di candidati risultanti non eletti. Mancando tale possibilità si deve procedere a una nuova elezione dei componenti mancanti. Il Collegio così ricostituito rimane in carica fino alla scadenza del mandato degli altri organi sociali.

8. Ciascun componente l'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Revisore legale dei conti (eventuale)

1. È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 18 – Patrimonio e divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato dalle entrate che sono costituite come segue:

- dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- da contributi, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, derivanti da organismi internazionali, dallo Stato, da amministrazioni pubbliche, da enti locali, da istituti di credito e da altre persone fisiche e/o giuridiche;
- da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti effettuati a qualsiasi titolo da terzi o da associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione. Qualora si tratti di lasciti testamentari, essi sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;

- da eventuali entrate per servizi prestati mediante convenzioni, ai sensi dell'art. 56 del D.LGS. 117/2017. Tali convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione;
 - dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
2. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 19 – Anno sociale e bilancio di esercizio

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.
2. Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto. Si osservano inoltre le prescrizioni in tema di attività di raccolta fondi previste dalla normativa vigente.
3. Il bilancio o rendiconto annuale, predisposto dal consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.
4. Esso deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.
5. Copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale.
6. Ai sensi dell'Articolo 21 del codice civile, gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti
7. Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa, secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni.
8. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Art. 20 - Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del Decreto legislativo 117/2017. In particolare, a cura del Consiglio Direttivo, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati, che può essere tenuto in formato elettronico;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) Registro dei soci.

2. Deve tenere inoltre il registro dei volontari di cui all'articolo 17 del d.lgs. 117/2017, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico, con le modalità di cui al decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico.

3. Nel caso sia istituito l'Organo di Controllo deve essere tenuto, a cura di tale Organo, il libro delle sue adunanze e deliberazioni.

4. Qualora vengano istituite Commissioni, Comitati, Gruppi di Lavoro, spetterà a ciascuno di essi la tenuta del relativo Libro delle adunanze.

5. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente.

Art. 21 – Apporto del volontariato

1. Per la gestione delle sue attività, l'Organizzazione privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni volontarie, personali, libere, spontanee e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti dei propri associati.

2. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Organizzazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

3. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 commi 3 e 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. L'Organizzazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

5. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 22 – Personale retribuito

1. L'Organizzazione può avvalersi di personale retribuito, secondo quanto previsto dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

2. I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 23 - Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra gli Associati, tra gli Associati e l'Organizzazione, tra i membri degli Organi dell'organizzazione, tra gli Organi dell'Organizzazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.
2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per territorio. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'associazione.
3. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza

Art. 24 – Responsabilità dell'Organizzazione

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
2. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

Art. 26 - Assicurazione dell'organizzazione

1. L'organizzazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 27 – Scioglimento

1. L'Associazione si può sciogliere nei seguenti casi:
 - A) se il numero dei Soci è inferiore al numero stabilito dall'articolo 35, comma 1, CTS;
 - B) Su delibera dell'Assemblea Straordinaria;
 - C) Negli altri casi di cui all'articolo 27 del Codice civile.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sociale verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti o Associazioni che abbiano fini analoghi a quelli previsti dal presente statuto.

Art. 28 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, redatti in conformità ai principi statutari stessi, si osservano le norme del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.